



IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Poggialini Giovanni

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 590 DEL 16/04/2024**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1848 DEL 28.12.2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPOVERDE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SORGENTI RADIOATTIVE IN DISUSO: AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE ALLA SOCIETA' GSG CORPORATE LTD



OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1848 DEL 28.12.2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPOVERDE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SORGENTI RADIOATTIVE IN DISUSO: AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE ALLA SOCIETA' GSG CORPORATE LTD

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000728 del 04.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile ad interim della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 512 del 01.09.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 relative all'anno 2022 e della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 dall'1.1.2023 al 30.6.2023, ed è stata altresì approvata la programmazione triennale delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 140.000,00 per il periodo dall'1.7.2023 al 31.12.2023 e per gli anni 2024 e 2025;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 639 del 31.10.2023 con la quale è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi sopra al milione di euro ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023;

vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 1848 del 28.12.2023 avente per oggetto "affidamento alla ditta Campoverde S.r.l., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 36/2023 del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di sorgenti radioattive in disuso CIG: A02381C268 (importo complessivo € 115.290,00 IVA compresa)";

preso atto che Campoverde S.r.l., nella documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla procedura e precisamente alla Sezione D del DGUE, ha dichiarato di voler



subappaltare, ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di trasporto di sorgenti radioattive;

dato atto che, in conseguenza di tutto quanto sin qui detto, Campoverde S.r.l. ha presentato istanza di subappalto alla Società GSG Corporate Ltd;

visto e richiamato l'art. 119, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023 secondo cui *“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.”*

visto e richiamato, inoltre, l'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:*

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;*
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.”*

esaminata la richiesta di subappalto trasmessa da Campoverde S.r.l. corredata dalla seguente documentazione relativa alla Società GSG Corporate Ltd:



- dichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 94 - 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento, tra la società Campoverde S.r.l. e GSG Corporate Ltd, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiarazione d'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice;
- autorizzazione per il trasporto di sostanze radioattive;
- visura camerale;
- contratto di subappalto;

accertato che la società GSG Corporate Ltd risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione delle attività prima indicate che la società Campoverde S.r.l. intende subappaltare alla medesima, come da documentazione agli atti presso la S.C. Gestione Acquisti e che il valore del servizio di trasporto di sorgenti radioattive subappaltato ammonta ad € 8.965,00;

preso atto che vengono avviati i controlli ex art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 della società GSG Corporate Ltd;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare la società Campoverde S.r.l. a concedere in regime di subappalto il servizio di trasporto di sorgenti radioattive, per l'importo di € 8.965,00 ed alle condizioni e prescrizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, alla società GSG Corporate Ltd, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di sorgenti radioattive in disuso occorrente a questa ASST, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1848 del 28.12.2023;
2. di precisare che vengono avviati i controlli ex art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 della società GSG Corporate Ltd;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile ad Interim della S.C. Gestione Acquisti;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al DEC dell'appalto Dottor Fabio Tanzi Direttore S.C. Fisica Sanitaria;
5. di notificare copia della presente determinazione dirigenziale alla società Campoverde S.r.l.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



Determinazione Dirigenziale n. **590** del **16/04/2024**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1848 DEL 28.12.2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPOVERDE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SORGENTI RADIOATTIVE IN DISUSO: AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOSTANZE RADIOATTIVE ALLA SOCIETA' GSG CORPORATE LTD

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 17/04/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Randisi Fabio - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Poggialini Giovanni - Responsabile ad interim S.C. GESTIONE ACQUISTI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Randisi Fabio